

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1055 del 11/06/2024

Seduta Num. 25

Questo martedì 11 **del mese di** Giugno
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/1150 del 04/06/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: PNRR, MISSIONE 6, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA", SUB-INVESTIMENTO 1.2.3 "TELEMEDICINA", SUB-INTERVENTO 1.2.3.2 "SERVIZI DI TELEMEDICINA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA E ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI REGIONALI DI TELEMEDICINA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Gamberini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR"), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 13 luglio 2021, modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 5 dicembre 2023, ed in particolare la Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina", sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel quale vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse Amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le Autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- il decreto 23 maggio 2022, n. 77 *«Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»* del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di riforma dell'organizzazione territoriale sanitaria;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 629 del 26 aprile 2023 di *"Approvazione del Piano Operativo servizi di Telemedicina"* che individua il fabbisogno regionale complessivo in termini di infrastrutture software e hardware necessari ad implementare i servizi di telemedicina nell'ambito dei

propri contesti sanitari, specificando quali componenti del fabbisogno intenda acquisire;

- n. 1050 del 26 giugno 2023 *"Approvazione del modello organizzativo per l'implementazione dei servizi di Telemedicina della Regione Emilia-Romagna"*;

Considerato che:

- il PNRR attribuisce la titolarità del sub-intervento di investimento di cui trattasi al Ministero della salute ed individua l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) come soggetto attuatore;
- il Ministro della salute (decreto del 1° aprile 2022 di ricognizione degli interventi e sub-interventi del PNRR) ha previsto l'articolazione della sub-misura M6C1 1.2.3 in due sub-interventi di investimento:
 - a. M6C1 I **1.2.3.1** «Piattaforma di telemedicina», finalizzato alla realizzazione della piattaforma nazionale di telemedicina;
 - b. M6C1 I **1.2.3.2** «Servizi di telemedicina» finalizzato alla realizzazione delle piattaforme regionali di telemedicina e all'acquisizione delle strumentazioni informatiche dedicate;
- il decreto del 30 settembre 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale recante *"Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina"*, definisce le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina, e adotta le Linee di indirizzo per l'elaborazione delle progettualità regionali dei servizi di telemedicina;
- il medesimo decreto dispone che Agenas stipuli con le regioni individuate come capofila apposite convenzioni volte allo svolgimento delle attività necessarie per addivenire, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza,

alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia, in conformità alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- il Ministero della Salute, con **il decreto 28 settembre 2023** del *"Ripartizione delle risorse di cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, ha attribuito alla Regione Emilia-Romagna le risorse finanziarie per la realizzazione del sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" per l'importo complessivo di € **50.995.087,00** di cui:

- a) € **18.533.669,00** per i fabbisogni di cui alla **colonna A**, Regione capofila Lombardia, della tabella di riparto di cui all'*Allegato* avente ad oggetto *"Risorse per il sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina"* del decreto 28 settembre 2023 del Ministro della salute, riferiti alla realizzazione dell'Infrastruttura regionale di telemedicina, infrastruttura cloud basata su architettura multi-tenant e ai servizi di tele-visita, teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio;
- b) € **32.461.418,00** per la **componente hardware** (postazioni di lavoro) cui alla **colonna B**, Regione capofila Puglia, della tabella di riparto di cui al medesimo allegato;;

Dato atto che la procedura di gara di Regione Lombardia è in fase di conclusione;

Vista la nota trasmessa dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. 24/05/2024.0532265.E, con la quale si chiede, in conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022, di procedere con la stipula dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, con Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dello schema di Accordo che sarà sottoscritto con Regione Lombardia, autorizzando sin d'ora ad apportare le eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

Ritenuto necessario inoltre procedere con la definizione delle modalità organizzative per il prosieguo delle attività finalizzate a realizzare la linea di investimento di cui al punto a) precedentemente citato;

Evidenziato che, a livello locale, l'Azienda USL della Romagna ha maturato diverse esperienze nella gestione dei progetti a valenza regionale con particolare riferimento ai processi di acquisto, oltreché nello sviluppo dei sistemi informativi, e ha sviluppato competenze specifiche inerenti l'erogazione dei servizi di telemedicina, sviluppando un'approfondita conoscenza delle buone pratiche assistenziali a distanza, dei correlati aspetti organizzativi e gestionali, e delle tecniche da adottare per massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle cure attraverso strumenti innovativi;

Ritenuto di sperimentare una forma di decentramento gestionale per la realizzazione del sub-intervento **M6C1 I 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina»**, per la quota parte di cui alla colonna **A**, avvalendosi della collaborazione dell'Ausl della Romagna e prevedendo che l'Azienda sviluppi una specifica funzione aziendale, anche attraverso l'istituzione di una struttura operativa dedicata, per realizzare le attività oggetto della succitata convenzione, che disciplina le modalità ed il contenuto della fornitura commissionata dalla Regione Lombardia;

Vista la nota, agli atti del Settore Risorse Umane e Strumentali, Infrastrutture della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 585204/2024 (e la successiva di precisazione prot. 592782/2024), con la quale è stata richiesta la disponibilità dell'Azienda USL della Romagna alla realizzazione di quanto sopra esposto;

Richiamata la nota, acquisita agli atti del medesimo Settore regionale con prot. 588192/2024, con la quale l'Azienda USL della Romagna ha accolto le attività delegate dalla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, di assegnare e concedere all'Azienda USL della Romagna, codice fiscale 02483810392, le risorse PNRR attribuite a questa Regione, per un importo complessivo di € 18.533.669,00;

Ritenuto inoltre di prevedere, a supporto della funzione a valenza sovra aziendale garantita dall'Azienda USL della Romagna, un finanziamento a concorso degli ulteriori oneri da sostenere, stimati nella misura di un milione l'anno, pari a 500.000€ per l'anno 2024;

Ritenuto di autorizzare il Direttore Generale "Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare", Ing. Luca Baldino, a porre in essere ogni adempimento conseguente all'avvenuta adozione della presente deliberazione, ed in particolare ad assumere con apposita determinazione l'impegno di spesa a favore dell'Azienda USL della Romagna ed alla successiva liquidazione del medesimo impegno;

Dato atto che con la presente deliberazione si provvederà alla pubblicazione prevista dall'art. 23, comma 1, lettera d), con riferimento all'Accordo tra Regione Lombardia e questa Regione nonché alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022." di cui all'Allegato A) della

determinazione dirigenziale n. 2335/2022, per quanto applicabile;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Evidenziata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Viste, altresì:

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
- la determinazione n. 6250 del 1° aprile 2022 "Assegnazione temporanea in posizione di comando oneroso di un dirigente dell'AUSL di Piacenza per l'incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - decorrenza 1/4/2022 fino al termine della legislatura";
- la determinazione n. 7162 del 15 aprile 2022, recante "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro

dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- la D.G.R. n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto “Modifiche e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della Giunta regionale.”;
- la D.G.R. n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la D.G.R. n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1^ gennaio 2024”;
- la D.G.R. n. 157 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto “Piano integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione n. 27228 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina, piattaforma digitale integrata, funzionale all’erogazione dei servizi minimi di televisita, teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio in favore degli operatori professionali e degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità alle Linee guida approvate ai sensi dell’art. 12, comma 15-undecies, lett. a), del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n.

221/2012, sarà attivata, per le ragioni esposte in premessa, mediante l'adesione alla Convenzione, di prossima sottoscrizione, tra ARIA S.P.A. (*Centrale Acquisti della Regione Lombardia*) e gli operatori economici aggiudicatari;

- 2) di prendere atto, altresì, che la Regione Emilia-Romagna potrà procedere con l'acquisizione dell'Infrastruttura di cui al punto 1) a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, con la Regione Lombardia;
- 3) di approvare lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, che sarà sottoscritto con la Regione Lombardia, autorizzando sin d'ora ad apportare le eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4) di avvalersi dell'Azienda USL della Romagna, per le ragioni esposte in premessa, per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione della sub-intervento **M6C1 I 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina»** per la quota parte di cui alla colonna **A**, Regione capofila Lombardia, della tabella di riparto di cui all'Allegato avente ad oggetto "*Risorse per il sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina"*" del decreto 28 settembre 2023 del Ministro della salute,
- 5) di stabilire che l'AUSL della Romagna, al ricevimento del presente atto amministrativo, provvederà:
 - all'acquisizione del proprio Codice Unico di Progetto - CUP che comunicherà alla scrivente Amministrazione tramite PEC dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
 - alla generazione e sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura su NECA (*Negoziato Elettronico della Centrale Acquisti, servizio telematico di Regione Lombardia*) attraverso la registrazione, su tale piattaforma, della stessa Azienda USL della Romagna che opererà in qualità di Amministrazione Contraente per Regione Emilia-Romagna;

- 6) di assegnare e concedere all'Azienda USL della Romagna, codice fiscale 02483810392, le risorse PNRR attribuite alla Regione Emilia-Romagna dal Ministero della Salute con il decreto 28 settembre 2023, pari a **18.533.669 €**, per la realizzazione di quanto previsto al precedente punto 4);
- 7) di dare mandato al Direttore Generale "Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare", Ing. Luca Baldino, a porre in essere ogni adempimento conseguente all'avvenuta adozione della presente deliberazione, ed in particolare ad assumere con apposita determinazione l'impegno di spesa a favore dell'Azienda USL della Romagna ed alla successiva liquidazione del medesimo impegno;
- 8) di demandare a successivo atto l'assegnazione e concessione all'Azienda USL della Romagna, a supporto della funzione a valenza sovra aziendale garantita come declinata in premessa, un finanziamento a concorso degli ulteriori oneri da sostenere nell'anno 2024, pari a 500.000€;
- 9) di fare riserva di apportare al Bilancio di previsione regionale le conseguenti variazioni di bilancio;
- 10) di disporre le pubblicazioni art. 23, comma 1, lettera d), con riferimento agli Accordi sopra citati nonché alla pubblicazione art. 26, comma 1, e l'ulteriore pubblicazione all'art. 7bis tutte previste del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..



PNRR Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2.

Accordo ex art. 15 della l. n. 241 del 7 agosto 1990

ai sensi del d.m. Salute del 30 settembre 2022 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022), recante “*Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina*”;

tra

Regione Lombardia, c.f. 80050050154, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, in persona del Presidente della Giunta regionale Avv. Attilio Fontana, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, in qualità di *Regione Capofila*;

e

Regione/Provincia Autonoma ..., c.f. ..., con sede legale a ..., in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale/provinciale, Dott. ..., domiciliato per la carica presso ..., in qualità di *Regione/Provincia Autonoma aderente*;

Premesse

Le Parti stipulano il presente accordo sulla base del d.m. Salute del 30 settembre 2022 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022), recante “*Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina*” (di seguito, breviter, d.m. 30 settembre 2022).

Si intendono qui riportate *ob relationem* tutte le fonti, unionali, legislative, regolamentari e pattizie ivi richiamate, le quali, nel loro complesso, costituiscono il quadro normativo e istituzionale nel quale si colloca il presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- sulla base della sopra richiamata normativa di riferimento, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito AGENAS) è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. *Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici* nell'ambito della Missione 6, Componente 1, Misura 1.2. *Casa come primo luogo di cura e telemedicina* del PNRR;
- Regione Lombardia è stata individuata come Regione Capofila per la gestione delle procedure di *procurement* dei progetti verticali di telemedicina (investimento 1.2.3.2.);
- in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.m. 30 settembre 2022, AGENAS ha stipulato con Regione Lombardia Capofila la convenzione ivi prevista, per gli scopi ivi declinati;
- in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 30 settembre 2022 AGENAS ha acquisito da ciascuna Regione e Provincia Autonoma il Piano operativo e del fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina secondo il format di cui all'Allegato A del suddetto d.m., recante le indicazioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 1, comma 2;
- il Piano operativo e del fabbisogno trasmesso da Regione/Provincia Autonoma è stato valutato, secondo i parametri e per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del d.m. 30 settembre 2022, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del medesimo d.m.;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, penultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“i piani operativi valutati interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4”*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“per ottenere il finanziamento PNRR, le Regioni e le Province Autonome i cui Piani sono stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle Regioni Capofila”*;

- in attuazione dell'art. 1, comma 4, del d.m. 30 settembre 2022 e sulla base della convenzione stipulata tra Regione Lombardia Capofila e AGENAS ai sensi dell'art. 1, comma 1, all'esito della valutazione del Piano operativo e del fabbisogno di cui all'art. 1, comma 2, effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2, Regione Lombardia Capofila, per il tramite del proprio soggetto aggregatore Aria S.p.a., ha pubblicato il bando di gara di sua competenza;

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.m. 30 settembre 2022, le Regioni Capofila *“stipulano appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016”*, con le Regioni e le Province Autonome *“che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette Regioni Capofila”* (e che hanno estrinsecato la propria intenzione di avvalersi di tali attività di acquisto in sede di predisposizione del Piano operativo e del fabbisogno);

- la medesima disposizione di cui all'alinea che precede specifica che detti accordi hanno *“lo scopo di consentire a tutte le Regioni e Province Autonome di attivare l'infrastruttura regionale di telemedicina (in acronimo, I.r.t.), come definita nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3.”*, di cui AGENAS è soggetto attuatore; tutto ciò premesso e

considerato, le Parti stipulano il presente accordo.

Art. 1. Premesse e Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e regole interpretative del medesimo:

- le sopra estese premesse;

- l'Allegato 1 (Piano operativo e del fabbisogno di Regione/Provincia Autonoma XX, valutato positivamente dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022); - l'Allegato 2 (Capitolato tecnico di gara di Aria S.p.a.).

Art. 2. Oggetto

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che esse hanno in comune.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attuazione della cooperazione di cui al presente accordo è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico comune da perseguire nell'ambito della Missione 6, Componente 1, subinvestimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2. del PNRR ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni e compiti istituzionali, quali plasmati dalla disciplina PNRR richiamata nel d.m. 30 settembre 2022.

Art. 3. Compiti di Regione Lombardia Capofila

(e per essa del suo soggetto aggregatore Aria S.p.a.)

1. Regione Lombardia Capofila, e per essa il suo soggetto aggregatore Aria S.p.a., fornirà a Regione/Provincia Autonoma ..., ovvero all'ente da essa previamente e in tempo utile indicato (di seguito anche "Amministrazioni contraenti"), il supporto tecnico e amministrativo necessario per l'avvio e la successiva implementazione della fornitura dei beni e dei servizi di cui al Capitolato tecnico della gara indetta da Aria S.p.a. e secondo le regole ivi stabilite.

2. Aria S.p.a. effettuerà il monitoraggio costante dell'esecuzione del servizio presso la singola Regione/Provincia Autonoma al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e degli standard, nonché la coerenza dell'attività esecutiva.

3. Aria S.p.a. farà da punto di riferimento sia per AGENAS sia per le Amministrazioni contraenti per la gestione delle richieste di manutenzione evolutiva e di supporto specialistico nonché per la gestione dei corrispettivi di "Integrazione di un sistema di Telemonitoraggio (Livello 2)" così come descritto nel Capitolato di gara.

Art. 4. Compiti di Regione XX/Provincia Autonoma

1. Regione/Provincia Autonoma ... indicherà, nei quindici giorni successivi alla stipulazione del presente accordo, se all'emissione degli ordinativi di fornitura provvederà essa stessa ovvero un altro ente delegato che, entro il medesimo termine, essa indicherà ad Aria S.p.a.

2. Regione/Provincia Autonoma ..., ovvero un altro ente da essa indicato ai sensi del comma 1 che precede, predisporrà la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per l'emissione degli ordinativi di fornitura e per l'attivazione dei correlati servizi.

3. Rimane fermo che gli ordinativi di fornitura dovranno risultare rispondenti al Piano operativo e dei fabbisogni quale trasmesso da Regione/Provincia Autonoma ... e validato dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022.

4. L'Amministrazione contraente trasmetterà a Regione Lombardia, ad Aria S.p.a e ad AGENAS copia del Contratto Applicativo sottoscritto dalle parti, il Piano dei fabbisogni e il relativo Piano operativo per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

5. L'Amministrazione contraente si impegna a coordinare le azioni e i tempi necessari alla realizzazione del progetto nel suo complesso (es. ordine e consegna delle

postazioni di lavoro; realizzazione delle integrazioni necessarie al funzionamento dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina; approvvigionamento ed integrazione dei dispositivi medici; definizione e coordinamento delle attività organizzative per la diffusione del progetto attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti ed il personale interessato, ecc.) e a garantire che gli ambienti indicati per l'allocazione delle postazioni di lavoro rispettino i requisiti fissati dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. L'Amministrazione contraente si impegna a trasmettere a Regione Lombardia, ad Aria S.p.a e ad AGENAS copia del verbale di collaudo della soluzione (cfr. paragrafo 6.6 del Capitolato di gara) entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione.

7. L'Amministrazione contraente si impegna a richiedere ad AGENAS, per il tramite di Aria S.p.a., l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per gli interventi riconducibili ai servizi di manutenzione evolutiva e di supporto specialistico. Qualora AGENAS autorizzi la realizzazione di questi interventi, l'Amministrazione contraente potrà richiederne l'esecuzione all'Appaltatore nell'ambito del Contratto Applicativo.

Art. 5. Obblighi delle Parti nei confronti di AGENAS

1. Le Parti si obbligano a trasmettere il presente accordo ad AGENAS, in qualità di amministrazione attuatrice dell'intervento, e a segnalare tempestivamente ad AGENAS medesima ogni difficoltà che si dovesse manifestare nel corso della sua esecuzione.

2. AGENAS, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dell'investimento 1.2.3.2., citato in premessa, eserciterà la funzione di monitoraggio del raggiungimento delle milestone e dei target relativi al PNRR. In particolare, nell'ambito di esecuzione dei contratti applicativi per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina, AGENAS seguirà il coordinamento delle attività relative ai servizi di Manutenzione Evolutiva, di Supporto Specialistico e di Telemonitoraggio di Livello 2, così come previsto nel Capitolato di gara.

Art. 6. Durata del presente accordo, risoluzione e recesso

1. Il presente accordo è efficace dalla data del suo perfezionamento fino al 31 dicembre 2026. L'accordo si perfeziona con la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte, munito della firma digitale del soggetto legittimato che l'abbia sottoscritto per secondo.

2. Nel caso in cui una o entrambe le Parti si rendano inadempienti agli obblighi sanciti dal presente accordo, l'una o entrambe sono tenute a darne immediata comunicazione ad AGENAS, in quanto amministrazione attuatrice dell'intervento.

3. Nel caso in cui l'inadempimento agli obblighi di cui al presente accordo possa pregiudicare, a insindacabile giudizio di AGENAS, il rispetto della tempistica PNRR, AGENAS potrà in essere tutte le azioni, ivi comprese l'esercizio di poteri sostitutivi, necessarie a garantire il rispetto di milestones e target PNRR, in applicazione del principio del risultato.

4. Qualora sopravvengano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative le Parti, nel rispetto dei principi solidaristici, di leale collaborazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato, potranno revisionare i contenuti del presente accordo onde renderlo conforme al mutato assetto di interessi pubblici ovvero alle nuove disposizioni normative. La revisione ha funzione conservativa dell'accordo e potrà essere stipulata solo previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

5. Il presente accordo potrà essere risolto, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento, a fronte di sopravvenienze normative che sovvertano radicalmente l'assetto organizzativo e competenziale di cui al d.m. 1° aprile 2022 ovvero che riducano, al punto di rendere inattuabile lo scopo dell'investimento, i finanziamenti PNRR ad esso assegnati.

Art. 7. Referenti delle Parti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti individua un referente per la gestione e per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di reciproca spettanza.
2. Il Referente per Regione Lombardia Capofila, o per essa di Aria S.p.a., è individuato nel, il quale, ove autorizzato espressamente dall'ente di appartenenza, potrà delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Il Referente per Regione/Provincia autonoma XX è individuato nel il quale, ove autorizzato espressamente dall'ente di appartenenza, potrà delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 8. Rapporti economici tra le Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'espletamento dei compiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo non comporta, in ragione della sua natura e della sua funzione, il diritto ad alcun corrispettivo nei confronti dell'altra.

Art. 9. Promozione dell'etica e della legalità

Le Parti si obbligano a rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di promozione dell'etica e della legalità, di prevenzione della corruzione e di prevenzione, contrasto e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi, tenendo conto altresì delle misure di *soft law* rispondenti alle migliori pratiche in materia.

Art. 10. Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per la durata del presente accordo, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo; esse hanno altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del presente accordo.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, per tutto il periodo di efficacia del presente accordo e comunque sino a che gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si obbligano ad osservare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD, e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e dei diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 RGPD.

4. Compatibilmente alla natura del presente accordo e alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna di esse riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es.: dati anagrafici, dati di contatti, nominativi e indirizzi, etc.) di propri dipendenti o incaricati o collaboratori coinvolti nelle attività di

cui al presente accordo siano trattati dall'altra Parte per le finalità strettamente funzionali alla stipula e all'esecuzione dell'accordo medesimo.

5. Per la Regione Lombardia Capofila, e per essa Aria S.p.a. titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore; il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è

6. Per la Regione/Provincia autonoma XX, Titolare del trattamento dati personali è ...; il RPD è ...

Art. 11. Controversie e foro competente

1. Nel caso in cui dovessero insorgere tra le Parti, in sede di esecuzione del presente accordo, divergenze di qualsiasi natura in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del medesimo, ciascuna Parte è tenuta a darne immediata comunicazione per iscritto all'altra, indicando chiaramente l'oggetto e i motivi della contestazione. Analoga comunicazione le Parti devono effettuare, con immediatezza, ad AGENAS, quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

2. Ove si verifichi il caso di cui al comma 1 che precede, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente, entro i tempi tecnici strettamente occorrenti, l'oggetto e i motivi della contestazione, al fine di comporla in via bonaria, in applicazione dei principi solidaristici, di leale cooperazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato.

3. Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla composizione in via bonaria, le Parti dovranno darne immediata comunicazione ad AGENAS, la quale sarà facultizzata a proporre una soluzione della problematica riscontrata; nel caso in cui le divergenti posizioni delle Parti non si prestino ad essere in nessun modo ricomposte, esse prendono atto che la controversia sarà devoluta ex lege alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e che funzionalmente competente sarà il T.a.r. Lombardia, Sezione di Milano.

Art. 12. Imposta di bollo e di registro

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso di uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.p.r. del 26 aprile 1986, n. 131, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 13. Clausole finali

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente accordo trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le vigenti norme di legge e le norme di cui al Capitolato tecnico della gara indetta da Regione Lombardia Capofila e per essa da Aria S.p.a.

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- allegato 1: Piano operativo e del fabbisogno di Regione/Provincia autonoma XX, validato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022;
- allegato 2: Capitolato tecnico della gara indetta da Regione Lombardia Capofila e per essa da Aria S.p.a.

Letto firmato e sottoscritto

Regione Lombardia

Regione/Provincia Autonoma XX

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Gamberini, Responsabile di SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1150

IN FEDE

Maria Gamberini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1150

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1055 del 11/06/2024

Seduta Num. 25

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi